



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

**AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI -
ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP**

Determinazione Dirigenziale n. 305 del 25/08/2023

Repertorio Generale n. 1098 del 28/08/2023

**Oggetto: DETERMINA LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TURNAZIONE DEI CUSTODI
CIMITERIALI PERIODO 01/01/2022 AL 31/12/2022..**



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

**AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI - ATTIVITA' PRODUTTIVE E
SUAP**

Determinazione Dirigenziale n. 305 del 25/08/2023

**Oggetto: DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TURNAZIONE
DEI CUSTODI CIMITERIALI PERIODO 01/01/2022 AL 31/12/2022..**

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che il Personale Dipendente ha effettuato il proprio servizio, per sopperire a tutte le necessita, svolgendo la propria attività anche in turnazione, reperibilità giorni festivi ecc.;

Vista La Determinazione Dirigenziale n. 88 del 30/12/2022 con cui è stato costituito il Fondo Risorse Decentrate anno 2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 311 del 28/12/2022 avente per oggetto "Approvazione di preintesa ed autorizzazione al Presidente della Delegazione di Parte Datoriale a sottoscrivere in via definitiva l'ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo , con cui per il 2021 è stata confermata la parte economica già istituite e previste per il 2020 e precedenti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.11 del 28/03/2023;

Ritenuto che l'art. 2 "Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria" del Contratto Decentrato 2019-2021 approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 393 del 31/12/2019 così recita:

1) Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l'Ente, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato, a tempo pieno, a tempo parziale e a tempo determinato.

2) Esso ha validità triennale ed i suoi effetti decorrono dal 1° gennaio 2019 e sino al 31 dicembre 2021.

3) Il presente Contratto Decentrato Integrativo conserva comunque la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo.

4) E' fatta salva la redazione dell'accordo annuale relativo alle modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, la qualità della prestazione e la produttività. Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale

Visti :

- il D.Lgs. 165/2001 ed in particolare l'art 40 comma 3 ter;
- il C.C.N.L. Enti Locali 2016/2018 sottoscritto in data 21/05/2018 che all'art. 23, disciplina l'istituto dell'attività prestata in turnazione come segue:

Art. 23 – Turnazioni

1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.

2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco di un mese, sulla base della programmazione adottata in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata dall'ente.

OMISSIS...

6. L'indennità di cui al comma 5 è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall'art. 67.

Considerato che si rende necessario liquidare, per il corrente anno, le risorse finanziarie da destinare alla remunerazione del suddetto istituto contrattuale, sulla base dell'accordo decentrato aziendale stipulato per l'anno 2021,

Considerato che la CCDI 2019-2021 parte giuridica definisce:

ART. 27 Indennità di turno

1. Gli Enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere.

2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità devono essere distribuite nell'arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all'articolazione adottata dall'ente.

3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri:

- a) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno,
- b) l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne;

c) all'interno dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne;

c) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;

d) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;

e) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.

4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10.

5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:

a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art 10, comma 2 lett. C) del C.C.N.L. del 09/05/2006;

b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 10, comma 2 lett. C) del CCNL del 09/05/2006;

c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art 10, comma 2, lett. C) del C.C.N.L del 09/05/2006.

6. L'indennità di cui al comma 5, è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.

7. agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso con le risorse previste dall'art. 67.

8. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all'art. 27, comma 4, può a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001. sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.

Considerato che in caso di mancato rinnovo del CCDI, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004, il precedente CCDI continua a spiegare la sua efficacia fino alla stipulazione di quello successivo.

Rilevato che l'indennità di turno spetta al personale dipendente sulla base delle seguenti condizioni:

1) orario del servizio pari o almeno a 10 di ore giornaliere;

2) servizio continuativo e senza interruzioni;

3) distribuzione equilibrata ed avvicinata dei turni nell'arco del mese.

Richiamato il D.Lgs. 118/2011 del 23/06/2011 e s. m. e i., recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Ritenuto, che per esigenze di funzionalità, nonché per adempiere ai propri compiti d'istituto, il Personale servizi cimiteriali custodi effettua servizio di turnazione come previsto dalle norme contrattuali.

Ritenuto, altresì, che viene rispettata la rotazione del personale dei servizi cimiteriali per il servizio di turnazione, equamente.

Visto il prospetto allegato che fa parte della presente determinazione, dal quale si evince che questo Servizi Cimiteriali ha svolto servizio di turnazione nel periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2022, per tutte le attività attinenti l'espletamento dei servizi cimiteriali

Visto l'allegato elaborato da cui si evincono gli emolumenti da corrispondere al Personale custodi servizi cimiteriali per il citato servizio di turnazione, dal quale si evince un importo totale pari ad Euro 8.099,30 (ottomilazerovantanove/30);

Ritenuto altresì di liquidare al Personale custode servizi cimiteriali le spettanze relative all'indennità di turnazione effettuata nel periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 come si evince dal prospetto allegato per l'ammontare di € 6.121,92 . oltre oneri accessori quantificati in € 1.457,02 a titolo di CPDEL ed € 520,36 a titolo di IRAP, per la complessiva somma di € 8.099,30 (ottomilazerovantanove/30)

Visti:

il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

l'Ordinamento EE.LL.;

la L.R. 17/90;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

il CCDI;

l'art. 13 del D.P.R. 268/87 e D.P.R. 494/87.

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di liquidare al Personale custodi servizi cimiteriali le spettanze relative all'indennità di turnazione effettuata nel periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 come si evince dal prospetto allegato per l'ammontare di €. 6.121,92 oltre oneri accessori quantificati in € 1.457,02 a titolo di CPDEL ed € 520,36 a titolo di IRAP, per la complessiva somma di € **8.099,30**.

Di dare atto che:

1) la superiore somma di € 6.121,92 a titolo di turnazione, graverà alla Missione 01, Programma 10, Titolo 1, Macroaggregato 01, Cap. 01101.01.00110108 Imp. 1180/2023 del bilancio di previsione 2023-2025 approvato con Delibera di C.C. n. 18 del 04/05/2023 ;

2) la superiore somma di € 1.457,02 a titolo di contributi, graverà alla Missione 01, Programma 10, Titolo 1, Macroaggregato 01, Cap. 01101.01.00110108 del bilancio di previsione 2023-2025 approvato con Delibera di C.C. n. 18 del 04/05/2023 ;

3) la superiore somma di € 520,36 a titolo di IRAP, graverà alla Missione 01, Programma 10, Titolo 1, Macroaggregato 01, Cap. 01101.01.00110108 del bilancio di previsione 2023-2025 approvato con Delibera di C.C. n. 18 del 04/05/2023 ;

Di dare atto che le somme verranno erogate, in assenza di CCDI, per garantire tutti i servizi essenziali C.I.D. stipulato, con Delibera di Giunta Municipale n. 311 del 28/12/2022 ;

Di provvedere, a corrispondere al personale in servizio c/o questo Corpo le indennità di turnazione, sulla base dell'accordo decentrato aziendale stipulato, considerato che in caso di mancato rinnovo del CCDI ai sensi dell'art. 5 comma 4, del CCNL del 01/04/1999, come modificato dall'art. 4 del CCNL del 21/04/2004, il precedente CCDI continua a spiegare la sua efficacia fino alla stipulazione di quello successivo.

Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per i provvedimenti di competenza.

L'emissione dei mandati di pagamento avviene nel rispetto dell'ordine cronologico prescritto dalle Sentenze della Corte Costituzionale n. 69/98 e 211/03.

Di provvedere alla pubblicazione secondo la normativa vigente in materia

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 305 del 25/08/2023

**AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI - ATTIVITA' PRODUTTIVE E
SUAP**

Oggetto: DETERMINA LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TURNAZIONE DEI CUSTODI
CIMENTERIALI PERIODO 01/01/2022 AL 31/12/2022.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Taormina li, 28/08/2023

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale